Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 109° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 28 febbraio 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. **1430.**

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Milano il 19 giugno 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Hoechst-Emelfa S.p.A., vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del predetto posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 73. — GRECO

Repertorio n. 347

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e la Hoechst-Emelfa S.p.A. per l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosessantasette e questo giorno diciannove del mese di giugno in Milano, in una sala del rettorato nell'Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, avanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'università e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, funzionario;
dott.ssa Luisa Paolucci Noia, funzionario;
testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, domiciliato agli effetti del presente atto in Milano, via Festa del Perdono, 7, magnifico rettore della Università degli studi di Milano quale legale rappresentante della medesima università e per essa stipulante;

dall'altra

il sig. Giorgio Woern, nato a Francoforte (Germania) il 14 marzo 1908, consigliere delegato e direttore generale della Hoechst-Emelfa - S.p.A. debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione della stessa alla firma del presente atto con delibera del 5 maggio 1967.

Premesso

che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano è funzionante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

che per l'attività didattico-scientifica di tale cattedra è necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente di ruolo;

che la Hoechst - Emelfa S.p.A nell'intento di venire incontro a tali necessità è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta della Hoechst-Emelfa S.p.A. per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

tutto ciò premesso

tra l'Università degli studi di Milano e la Hoechst-Emelfa S.p.A., rappresentate come sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Hoechst - Emelfa S.p.A. affinchè alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Hoechst-Emelfa S.p.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la Hoechst-Emelfa S.p.A. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Università degli studi di Milano ed è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intellegibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante.

prof. Giovanni POLVANI
Giorgio WOERN
dott.ssa Leonilde MAGRI BELLAGENTE
dott.ssa Luisa NOTA ved. PAOLUCCI
dott. Mario LUZI

Registrato a Milano il 21 giugno 1967, al n. 2942 71/ME, vol. 18. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai caseifici sociali della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 40, primo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente la possibilità di determinare apposite tabelle di salari medi, da assumere come base della liquidazione dell'indennità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti dai caseifici sociali della provincia di Modena, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1967.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti da caseifici sociali della provincia di Modena

Qualifica	Zona	
	pianura	montagna
1) capo casaro (uomo o donna) . . .	106.000	91.000
2) operaio di 1ª categoria (uomo o donna)	91.000	76.500
3) operaio di 2ª categoria (uomo o donna)	76.500	67.000
4) operaio di 3ª categoria o garzone (uomo o donna)	63.000	57.000

Note:

La zona montana della provincia di Modena comprende i comuni di Fanano, Frassinoro, Fiumalbo, Guiglia, Lama, Mocogno, Marano S. P., Montecreto, Montefiorino, Montese, Pavullo, Palagano, Pievepelago, Polinago, Prignano S. S., Riolunato, Serramazzoni, Sestola e Zocca.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate lavorative e si intendono comprensive di tutti gli elementi normalmente facenti parte della retribuzione compresa la gratifica natalizia.

Ai fini della retribuzione giornaliera si divide il salario medio mensile per 26.

Per quanto riguarda le prestazioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il salario giornaliero da assumere come base per la liquidazione della indennità di inabilità temporanea è uguale ad un ventiseiesimo del salario medio mensile convenzionale e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si prende a base il salario giornaliero come sopra determinato moltiplicato per trecento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(1502)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da caffè, bars, birrerie, pasticcerie, ecc. della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945 n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie mensili per il personale a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, birrerie, pasticcerie, ecc.) di Roma e provincia sono delimitate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per i dipendenti retribuiti a percentuale degli esercizi posti nei comuni della provincia, le retribuzioni di cui all'allegata tabella s'intendono ridotte del 10 %.

Art. 3.

Per i dipendenti retribuiti a percentuale degli esercizi con orchestre, varietà e ballo, locali notturni, le retribuzioni di cui all'allegata tabella s'intendono aumentate del 5 %.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da caffè, bars, birrerie, pasticcerie, ecc., di Roma e provincia.

Qualifiche professionali	Categorie degli esercizi				
	extra	1ª	2ª	3ª	4ª
1° cameriere	88.000	78.000	76.500	—	—
2° cameriere	80.000	69.000	67.000	66.000	58.000
3° aiuto cameriere (commis)	46.000	43.300	—	—	—
2° tavoleggiante di bottiglieria	—	—	53.000	52.000	51.000
2° cameriere di bottiglieria	78.000	68.000	66.000	65.600	57.000
2° bigliardiere	—	—	54.600	50.000	—

Note:

Le retribuzioni mensili suddette sono comprensive del rateo della gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Proroga delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1965, al registro n. 23 Tesoro, foglio n. 235, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965, con il quale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici è stata disposta fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di loro proprietà danneggiati o distrutti dagli eventi bellici;

Visto l'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, con il quale i fabbricati rurali, anche se parzialmente adibiti ad uso di abitazione, sono stati ammessi ai contributi per la ricostruzione, la riparazione od il ripristino dei fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione previsti dagli articoli 1 e 2 della stessa legge nonchè dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni, da liquidarsi ed erogarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali di cui alla citata legge 31 luglio 1954, n. 607;

Ritenuto che a seguito delle modifiche e delle integrazioni introdotte dalla citata legge 13 luglio 1966, n. 610, alle norme sulle riparazioni, ricostruzioni o ripristini dei fabbricati civili o rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, nonchè a seguito della proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo e per la concessione delle autorizzazioni all'inizio delle opere disposta con l'art. 14 della legge medesima, si ravvisa la necessità di continuare ad assicurare ai danneggiati di guerra che ancora debbono riparare, ricostruire o ripristinare i fabbricati di cui innanzi l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa disposta con il citato decreto del 18 maggio 1965;

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di loro proprietà danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, sono prorogate fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare la assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1968
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 116

(1682)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1967.

Proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni, riguardanti gli impianti della nuova rete telefonica nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè di quelli riguardanti il potenziamento di alcune tratte della rete telefonica già esistente.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto che da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati emessi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità vari decreti ministeriali, per l'esecuzione dei lavori, nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio;

Considerato che il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei punti di collegamento, dalla scelta dei materiali, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario in conseguenza, per le ragioni suesposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1970, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Sentito il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1970 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni, riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti le tratte e le località sottoindicate:

Milano-Genova-Pisa: lungo il tracciato Milano-Mozzecane-Lù Monferrato-M. Beigua-Genova-M. Fasce-M.S. Nicolao-M. Boscaccio-Pisa, riguardante i comuni di Milano-Stradella-Lù Monferrato-Sassello-Genova-Bargagli-Deiva Marina-Carro-Carrodano-Ortonovo-Carrara-Pisa-Campagnano di Roma-Roma-Allumiere-Civitavecchia;

Verona-Mestre: lungo il tracciato Verona-Monte Cero-Mestre, riguardante i comuni di Venezia-Padova-Baone-Mestre;

Foggia-Bari-Catanzaro: lungo il tracciato Foggia-Ascoli S.-M. Caccia-Bari-M. Caccia-Pomarico-Rosito C. S.-C. del Principe-M. Castelluzzo-Catanzaro, riguardante i comuni di Foggia-Ascoli Satriano-Minervino Murge-Spinazzola-Andria-Bari-Pomarico-Rosito-Capo Spulico-Luzzi-Falerna-Nocera Tirinese-Gizzeria-Sambiase-Catanzaro;

Catanzaro-S. Gregorio: lungo il tracciato Catanzaro-C. del Monaco-M. Gambarie-Castel Mola-S. Gregorio, riguardante i comuni di Serra S. Bruno-Soriano Calabro-Gerocarne-Spadola-S. Stefano in Aspromonte-Castel Mola-San Gregorio di Catania-Catania;

Catanzaro-S. Gregorio riguardante il comune di S. Roberto;

Praia-Vallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(1677)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Mostra internazionale avicola », in Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Mostra internazionale avicola », che avrà luogo a Varese dall'8 al 13 giugno 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'8ª Mostra campionaria internazionale calzature pelletterie cuoio, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« 8ª Mostra campionaria internazionale calzature pelletterie cuoio », che avrà luogo a Firenze dal 2 all'8 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1968.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio salernitana, ente morale con sede in Salerno, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regola-

mento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio salernitana, ente morale con sede in Salerno;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio salernitana, ente morale con sede in Salerno, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei seguenti comuni, tutti in provincia di Salerno: Baronissi, Campagna, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Eboli, Roccapiemonte, Salerno, Teggiano, Giffoni Valle Piana, Nocera Superiore, Ravello, San Marzano sul Sarno, Vietri sul Mare, Acerno, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Calvanico, Camerota, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pìttari, Castelcìvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Castiglione dei Genovesi, Celle di Bulgheria, Cèntola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Cùccaro Vètere, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vètere, Mòio della Civitella, Montano Antìlia, Montecòrice, Montecorvino Pugliano, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Morigerati, Novi Vèlia, Ogliastro Cilento, Olèvano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pòllica, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Sacco, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tànagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Egidio del Monte Albino, Santomenna, San Valentino Tòrio, Sanza, Sassano, Scala, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Siano, Stella Cilento, Stio, Torraca, Torre Orsàia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Valva e Vibonati.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio salernitana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, approvato con decreto ministeriale in data 11 agosto 1951 e modificato con decreti in data 13 gennaio 1955, 8 agosto 1956 e 20 dicembre 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione in data 5 dicembre 1966 e 26 giugno 1967 nonchè dal presidente della cassa stessa in data 24 ottobre 1967 e 2 gennaio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, allegato al presente decreto, composto di n. 56 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Udine

TITOLO PRIMO

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Udine, istituita con deliberazioni 29 novembre 1875 e 10 febbraio 1876 dal comune di Udine, è istituto autonomo con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri: fa parte della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie: ha la propria sede legale in Udine.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da due vice presidenti e da dieci consiglieri.

Il presidente ed i due vice presidenti sono nominati a norma di legge: uno dei vice presidenti dovrà essere scelto fra persone residenti nel comune di Udine od in altri comuni della provincia non facenti parte del circondario di Pordenone, l'altro fra persone residenti in comuni del circondario di Pordenone.

I consiglieri vengono nominati:

quattro dal comune di Udine;
due dalla provincia di Udine;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine;
uno dal comune di Pordenone;
uno dal Consorzio dei comuni del circondario di Pordenone;
uno dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi della cassa, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Quando l'ente, cui spetta la nomina, non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
2) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei dirigenti e funzionari, nonchè i parenti fino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso degli impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa o ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed i vice presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, sette componenti (esclusi il presidente ed i vice presidenti) scadono anticipatamente di carica come segue: quattro alla fine del secondo anno di costituzione o ricostituzione e tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio o previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese — una medaglia di presenza nella misura che verrà fissata dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, ai vice presidenti ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;
2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;
3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente domandata al consiglio;
4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;
5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);
6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;
7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;
8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;
9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;
10) sulla svalutazione dei crediti o sull'accertamento di insussistenze;
11) sul bilancio annuale;
12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;
13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, o sulla loro classificazione;
14) sull'assunzione dei servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con la osservanza delle vigenti disposizioni;
15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 2.000.000 o durata superiore ad anni cinque;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale e di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio di aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente residente a Udine o in altro comune della provincia non facente parte del circondario di Pordenone; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dall'altro vice presidente, ed in assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti od i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del voto favorevole di metà dei presenti sin intenderà respinta.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO TERZO

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, dei due vice presidenti, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO QUARTO

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà, prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente residente a Udine o in altro comune della provincia non facente parte del circondario di Pordenone: in caso di assenza o di impedimento di entrambi l'altro vice presidente, e in assenza od impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

TITOLO QUINTO

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è stato nominato dal comune di Udine e due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO SESTO

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO SETTIMO

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di qualsiasi genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela: soltanto il tasso dell'interesse può essere fissato dal consiglio di amministrazione in misura più favorevole di quella praticata alla clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO OTTAVO

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate: sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO NONO

Operazioni passive

Art. 25.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere « al portatore » o « nominativi ». Sono nominativi i libretti che portano l'espressa denominazione di « nominativo »: in mancanza di tale denominazione i libretti devono considerarsi al portatore, quand'anche portino l'indicazione di un nome o di un motto.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia o degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi od aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 29.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le varizioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 36.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*), *n*) dell'art. 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DECIMO

Operazioni attive

Art. 38.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, o riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni ed infine mutui chirografari agli enti tutti suindicati con la garanzia fideiussoria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il cui rilascio sia espressamente contemplato in una legge regionale o nazionale;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizoni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci, o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite del consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 38 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, semprechè l'ammontare delle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali, costanti, in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione: in tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di essere al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravvanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO UNDICESIMO

Operazioni varie

Art. 49.

cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi ed oggetti ingrombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità o condizioni.

Per le operazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento o l'assunzione di titoli di cui al punto a) dell'art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi o valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 50.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO DODICESIMO

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circonstanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto costituita dai fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4, e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

TITOLO TREDICESIMO

Disposizioni transitorie

Art. 54.

In caso di mancata costituzione del consorzio di cui al comma terzo dell'art. 6, la nomina di un consigliere spetterà, ai sindaci del circondario di Pordenone, da convocarsi a cura del sindaco del capoluogo.

Art. 55.

I consiglieri di nomina della provincia di Udine, residenti nell'ambito territoriale del comune di Pordenone od in un comune del circondario, per la residua permanenza in carica sono considerati nominati uno dal comune di Pordenone, l'altro dal consorzio dei comuni del circondario di Pordenone. La provincia di Udine provvederà a nominare i consiglieri di sua spettanza di cui al comma precedente. I consiglieri così nominati resteranno in carica per un quadriennio.

Art. 56.

Ai membri del consiglio di amministrazione che scadono nel primo anno dall'entrata in vigore del presente statuto, viene applicato il disposto del quarto comma dell'art. 8 dello statuto precedente.

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nel comune di Dorsino (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Dorsino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Dorsino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto forma parte complementare del comprensorio terminale sud-occidentale del grup-

po dolomitico del Brenta attiguo al già vincolato settore di S. Lorenzo in Banale, e comprende un piccolo altipiano coltivato e abitato in cui sono insediate le caratteristiche frazioni di Dorsino, Favodo e Androgno, e dal quale si diramano le splendite valli di Ambiez e di Ion che adducono al Brenta offrendo una serie di bellissimi quadri naturali e panoramici dell'ambiente dolomitico;

Decreta:

La zona panoramica come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Dorsino (Trento), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord, dipartendosi da Cima Forcolotta, ai margini della zona vincolata di S. Lorenzo in Banale, e seguendo il limite di confine del comune di Dorsino, si tocca ad ovest il Castelletto dei Camosci (q. 2422) indi per quota 2297 e 2057, e percorrendo in quota la Val di Jon si tocca monte Gurlo, poi si risale il torrente Sarca di Brenta fino a quota 436 a sud e di lì, lungo la linea di confine catastale del comune ci si ricongiunge al punto di partenza a Cima Forcolotta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza al monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Dorsino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento

Verbale della seduta

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette) addì 13 (tredici) del mese di maggio presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le province di Trento e di Bolzano in Trento, castello del Buonconsiglio, via B. Clesio, 5.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1. Zona panoramica di DORSINO in comune di Dorsino.

(*Omissis*).

La delimitazione di questa zona coincide con i confini catastali e amministrativi del comune di Dorsino, e precisamente: « Dipartendosi da Cima Forcolotta a nord ai margini della zona vincolata di S. Lorenzo in Banale, seguendo il confine comunale di Dorsino, si tocca ad ovest il castelletto dei Camosci (q. 2422), indi per q. 2297 e q. 2057 e percorrendo in quota la Val di Ion si giunge a monte Gurlo poi in vista dell'abitato di Tavodo presso il torrente Sarca, si risale il corso del torrente fino a quota 436 a sud e di lì, per il confine catastale ci si ricongiunge al confine col territorio di S. Lorenzo in Banale ».

La suddetta proposta viene approvata da tutti i suintestati membri della commissione con voto palese per alzata di mano.

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1968.

Ricostituzione di venticinque comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio dell'amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei predetti comitati provinciali;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ordini provinciali dei medici indicati di seguito per ciascuno dei comitati stessi, dei quali sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto.

Comitato provinciale di Ferrara

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Baraldi Sauro, Ardizzoni Probo, Muratori Carlo e Gorini Adriano, settore agricoltura;

Bortolai Vanda, settore commercio;

Salvaggio Giovanni, settore credito e assicurazione;

Pizzicotti Alberto, Grandi Achille e Pirani Franca, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Golfari Golfiero e Carretta Luigi, settore agricoltura;

Villani Werther, settore commercio;

Bressan Angelo, settore credito e assicurazione;

Ortolani Giancarlo e Pedroni Giovanni, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Rizzo Adelchi.

Comitato provinciale di Firenze

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Paolucci Danilo e Calugi Rigoletto, settore agricoltura;

Gaggioli Aldo e Ignesti Giovanni, settore commercio;

Carignani Millo, settore credito e assicurazione;

Cianchi Giuliano, Biagiotti Giovanni, Sanesi Sergio e Cardinali Oliviero, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Gori Pio e Di Tante Glauco, settore agricoltura;

Michelozzi Fiorentino, settore commercio;

Giovannini Mario, settore credito e assicurazione;

Ceccuzzi Giovanni e Parenti Alberto, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Branzi Giancarlo.

Comitato provinciale di Foggia

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Montrone Salvatore, Ferrandino Costantino e Iannone Giuseppe, settore agricoltura;

Doddi Mario, settore commercio;

Ferrara Abramo, settore credito e assicurazione;

Mazzi Bruno, Maulucci Vincenzo, Fragassi Donato e Marchesiello Salvatore, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Arbore Gennaro e Rubino Luigi, settore agricoltura;

Ferraro Michele, settore commercio;

Ferraro Michele, settore credito e assicurazione;

Costantino Nicola e Valleri Valerio, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Centore Antonio.

Comitato provinciale di Forlì

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Amadei Franco, Chiesa Renato e Planchesi Renato, settore agricoltura;

Nicoletti Vito, settore commercio;

Della Croce Luigi, settore credito e assicurazione;

Merendi Enzo, Vasumini Otello, Lepri Sergio e Neri Stefano, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Panzini Alfredo e Tramonti Bruno, settore agricoltura;

Barboni Giuseppe, settore commercio;

Pignatelli Giuseppe, settore credito e assicurazione;

Amati Matusalemme e Di Flumeri Domenico, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Servetti Mario.

Comitato provinciale di Genova

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Bennati Benito, settore agricoltura;

Biale Enrico e Zanotti Aldo, settore commercio;

Zucco Federico, settore credito e assicurazione;

De Cotto Mario, Cerofolini Fulvio, Morasso Giuseppe, Modenesi Ferruccio e Bozzo Luigi, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Principe Enrico, settore agricoltura;

Sbarbori Mario, settore commercio;

Nicotra Rosario, settore credito e assicurazione;

Bernardini Tino, Carlini Pierfranco e Enrico Mario, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Borghi Giovanni.

Comitato provinciale di Gorizia

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Colella Salvatore e Gava Sante, settore agricoltura;

Braiucca Vincenzo, settore commercio;

Colautti Achille, Tasca Franco, Manfredini Bruno, Ulian Giuliano, Lodolo Renato e Viola Luciano, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Costantini Silvio, settore agricoltura;

Fogar Luigi, settore commercio;

Veronese Ferruccio, Grinovero Angelino, Tiberio Mario e Rapotti Livio, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Sorrentino Ennio.

Comitato provinciale di Imperia

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Pisani Claudio e Gennari Giuseppe, settore agricoltura;

Parodi Giovanni e D'Alessandro Vincenzo, settore commercio;

Bracco Luciano, settore credito e assicurazione;

Del Noce Guido, Lagorio Eliseo, Surico Nicola e Cagnone Carlo, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Natta Raimondo, settore agricoltura;

Berio Carlo e Moreno Giovanni, settore commercio;

Marini Guglielmo, settore credito e assicurazione;

Porretti Luigi e Lagorio Giacomo, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Dal Bosco Luigi.

Comitato provinciale di La Spezia

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Battistini Luigi e Barontini Orlando, settore agricoltura;

Battistini Franco, settore commercio;

Paita Emilio, Franceschini Italo, Bertelà Mario, Prato Francesco, Fresco Mafalda e Bracciaferri Luigi, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Oldoini Renato, settore agricoltura;

Barbagallo Giacomo, settore commercio;

Guastini Mario, Favi Tito, Manfredi Giovanni e Repetto Carlo, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Mannironi Giovanni.

Comitato provinciale di Potenza

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Montesano Domenico, Mecca Vittorio e Fiore Michele, settore agricoltura;

Fortannascere Michele, settore commercio;

Brienza Giovanni, settore credito e assicurazione;

Pergola Gaetano, Nocera Silvio, Pomponio Luigi e Chiaffitella Nicola, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Lo Sardo Giuseppe e Conti Pietro, settore agricoltura;

Laghezza Aldo, settore commercio;

Farina Mario, settore credito e assicurazione;

Lebotti Giovanni e Procaccio Francesco, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Vinci Francesco.

Comitato provinciale di Lecce

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Scalinci Mario, Perrone Benito, Leucci Giovanni, Chironi Sigfrido e Risi Salvatore, settore agricoltura;

Maggio Nicola, settore commercio;

Manca Bebj, settore credito e assicurazione;

Mauro Mario e Rubini Corado, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Gentile Raffaele e Sequi Eligio, settore agricoltura;

Costa Antonio, settore commercio;

Chiari Guglielmo, settore credito e assicurazione;

De Pascalis Crocifisso e Fedele Giovanni, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Federico Giovanni.

Comitato provinciale di Livorno

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Locci Partenio e Arzilli Aldo, settore agricoltura;

Miniati Giovanni, settore commercio;

Mazzetti Pierluigi, settore credito e assicurazione;

Poggialini Giorgio, Fraddanni Mario, Bolano Franco, Ferretti Ferrino e Cinelli Gino, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Mannucci Ettore, settore agricoltura;

Caracciolo Alberto, settore commercio;

Belli Arnaldo, settore credito e assicurazione;

Macchia Bruno, Rossi Ugo e Jeracitano Antonino, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Saffiotti Franco.

Comitato provinciale di Macerata

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Marconi Arnaldo, Puliti Gianni, Del Biagio Giampiero, Bellesi Ennio e Cerquetti Giuseppe, settore agricoltura;

Marconi Marco, settore commercio;

Antonucci Fernando, Salomoni Giuseppe e Faraoni Armando, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Tallei Giancarlo, Mezzanotte Lino e Rinaldelli Giovanni, settore agricoltura;

Severini Augusto Pietro, settore commercio;

Vignati Augusto e Bontempi Egisto, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Piazza Manlio.

Comitato provinciale di Mantova

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Morra Mario, Fornasari Alberino e Zucchi Renato, settore agricoltura;

Gioia Roberto, settore commercio;

Andreani Giorgio, settore credito e assicurazione;

Truzzi Sergio, Tambara Gaetano, Prati Angelo e Dolci Marino, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Treccani Tullio e Tirelli Sante, settore agricoltura;

Norsa Aldo, settore commercio;

Bonfanti Bruno, settore credito e assicurazione;

Pauletti Davide Giulio e Castagna Giovanni, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Magnani Francesco.

Comitato provinciale di Matera

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Dolce Nicola, Antezza Cosimo Dante, Vitelli Cosimo Damiano e Delicio Domenico, settore agricoltura;

Chetti Francesco, settore commercio;

Giura Longo, Monteleone Lorenzo, Calviello Franco e Campanella Giovanni, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Riccardi Domenico e Acito Francesco, settore agricoltura;

Andrulli Emanuele, settore commercio;

Manicone Alberto, Fragasso Antonio e Zaccherini Francesco, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Privinzano Maurizio.

Comitato provinciale di Messina

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Gallina Cristoforo, De Gregorio Giovanni, Gambino Salvatore e Pace Antonino, settore agricoltura;

Ristagno Giovanni, settore commercio;

Tagnesi Filippo, settore credito e assicurazione;

Muscianisi Francesco, Natoli Tino Sante e Sergi Eutichio, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Salemi Amedeo e Celi Giuseppe, settore agricoltura;

Scoglio Luciano, settore commercio;

Longo Giordano Bruno, settore credito e assicurazione;

Cammareri Giuseppe e Sciacca Giovanni, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Squadrito Giuseppe.

Comitato provinciale di Milano

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Vicinelli Giancarlo, settore agricoltura;

Carelli Tarcisio e Buschi Renato, settore commercio;

Corradini Umberto, settore credito e assicurazione;

Sitta Arrigo, Gerli Carlo, Pellegrini Andrea, Raimoldi Antonio e Colombo Mario, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Gualazzi Arnaldo, settore agricoltura;

Pedezzi Enrico, settore commercio;

Aureggi Enrico, settore credito e assicurazione;

Poggesi Guido, Noseda Euclide e Suffritti Carlo Alberto, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Zuccardi Merli Luigi.

Comitato provinciale di Modena

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Arletti Wiliam, Morassi Mario e Baroni Stelio, settore agricoltura;

Catellani Pietro, settore commercio;

Carnevali Emilio, settore credito e assicurazione;

Vivarelli Primo, Luppi Renzo, Vecchi Fernando e Casarini Ermete, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Zannini Francesco e Ranzi Alberto, settore agricoltura;

Ferrari Filiberto, settore commercio;

Preda Francesco, settore credito e assicurazione;

Marcoaldi Armando e Fontanesi Alfio, settore industria.

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Prati Mario.

Comitato provinciale di Novara

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Pulga Mario e Tencaioli Gaudenzio, settore agricoltura;

Palermo Antonio, settore commercio;

De Vecchi Omero, settore credito e assicurazione;

Feccia Livio, Iorio Angelo, Licari Ernesto, Meloni Bruno e Mighetto Ettore, settore industria.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Rameilini Giuseppe, settore agricoltura;
Passarini Tiziano, settore commercio;
Gramegna Alberto, settore credito e assicurazione;
Morra Giovanni, Palazzetti Vinicio e Oddicini Renzo, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Solimene Carlo.

Comitato provinciale di Nuoro
a) in rappresentanza dei lavoratori:
Chillotti Luigi, Masala Lussorio, Pischedda Goffredo e Asoni Virgilio, settore agricoltura;
Lelli Sergio, settore commercio;
Puma Giuseppe, Borghero Alberto, Cancedda Giovanni e Dessanai Pasquale, settore industria.
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Murgia Giovanni e Gherardini Tullio, settore agricoltura;
Devoto Giovanni, settore commercio;
Are Luigi, Pacini Enrico e Bonaccorsi Fulvio, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Mele Mario.

Comitato provinciale di Padova
a) in rappresentanza dei lavoratori:
Faccioli Emilio e Trovò Silvano, settore agricoltura;
Barichello Francesco, settore commercio;
Tosato Onofrio, settore credito e assicurazione;
Fabbri Cesarino, Bodini Antonio, Facchinelli Bruno, Bordin Angelo e Penneste Mario, settore industria.
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Coen Giordana Giordano, settore agricoltura;
Dalla Barba Lelio, settore commercio;
Artico Oreste, settore credito e assicurazione;
Maragno Arturo, Zillo Ugo e D'Ambrosio Luigi, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Pellegrini Pierino.

Comitato provinciale di Pavia
a) in rappresentanza dei lavoratori:
Brognoli Carlo e Barisio Antonio, settore agricoltura;
Lisca Giuliano, settore commercio;
Cattagni Giuseppe, settore credito e assicurazione;
Busi Carlo, Bordoni Franco, Lodola Aristide, Sandolo Raffaele e Guazzoni Franco, settore industria.
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Stroppa Sandro e Sforza Francesco Saverio, settore agricoltura;
Blangetti Giacomo, settore commercio;
Grugni Aldo, settore credito e assicurazione;
Cazzani Luigi e Bottazzi Pietro, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Martinazzi Luigi.

Comitato provinciale di Perugia
a) in rappresentanza dei lavoratori:
Acquaviva Ciro, Tomassini Marcello, Migliosi Bruno e Marziali Sante, settore agricoltura;
Rughi Tito, settore commercio;
Fancelli Gino, settore credito e assicurazione;
Pomini Roberto, Cecchetti Libero e Bombardiere Nicola, settore industria.
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Pettucciari Aldo e Pirani Elio, settore agricoltura;
Longarini Lamberto, settore commercio;
Abozzo Carlo, settore credito e assicurazione;
Modena Amleto e Dell'Omo Biagino, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Pacifico Carlo.

Comitato provinciale di Pesaro
a) in rappresentanza dei lavoratori:
Ricci Sante, Tinti Alfio, Venturi Lindo e Del Bianco Elmo, settore agricoltura;
Bonetti Otello, settore commercio;
Magini Edgardo, settore credito e assicurazione;
Godi Otello, Giannotti Flamino e Biettini Enrico, settore industria.
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Ricci Carlo e Boccaletti Ermes, settore agricoltura;
Giordano Giovanni, settore commercio;
Covati Paolo, settore credito e assicurazione;
Ruggeri Trittolemo e Baldeschi Curzio, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Pespani Vittorio.

Comitato provinciale di Pescara
a) in rappresentanza dei lavoratori:
Impieri Antonio, Mariani Silvano e Lancia Pietro, settore agricoltura;
Messina Gaetano, settore commercio;
Agostini Orlando, settore credito e assicurazione;
Fioroni Ferruccio, Corneli Antonio, D'Andreamatteo Piergiuseppe e Febo Giuseppe, settore industria.
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Colella Mario e Begossi Orlando, settore agricoltura;
De Luca Giuliano, settore commercio;
Pulicati Giulio, settore credito e assicurazione;
Orofino Angelo e Nicoletti Francesco, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Amoroso Ubaldo.

Comitato provinciale di Piacenza
a) in rappresentanza dei lavoratori:
Bulla Emilio, Bianconi Arturo e Cornelli Carlo, settore agricoltura;
Sgroi Giuseppe, settore commercio;
Giuliani Scipione, Samuelli Luciano, Zerilli Alfredo, Levoni Giuseppe e Riboni Albano, settore industria.
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Cattradi Giuseppe e Solenghi Antonio, settore agricoltura;
Orsi Giovanni, settore commercio;
Cattaneo Nicola, Cantù Giorgio e Molinaroli Giovanni, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Lambrini Raffaele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(1766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1968:

Gisolfi Adele, notaio residente nel comune di Arienzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Albano Iris, notaio residente nel comune di Lioni, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli.

Triola Amleto, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Frattaminore, distretto notarile di Napoli.

Parisio Luciano, notaio residente nel comune di Cerreto Sannita, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli.

Argenti Giulio, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Dolo, distretto notarile di Venezia.

(1811)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Pollutri

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, numero 22963/3738 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Candeloro Vincenzo, nato in Scerni, il 1° febbraio 1914 della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri estesa mq. 2.415 riportata in catasto alla particella numero 86/*c* del foglio di mappa n. 21 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con il numero 7.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, numero 22963/3739 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Tullio Ottorino, nato a Scerni il 24 maggio 1906 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri estese mq. 3.625 riportate in catasto alle particelle numeri 12 parte, 27/*g*, 27 $^1/_6$, 86/*b*, 27 $^1/_5$, 131/*d*, 103 parte e 95/*h* del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con i numeri 28, 27, 38 e 39.

(1662)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Campobasso

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, n. 20964/3357 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marcogliese Giovannina, nata in Casacalenda il 19 giugno 1897 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Campobasso estese mq. 5.700 riportate in catasto alle particelle numeri 2 (parte) del foglio di mappa n. 42 ed alla particella n. 9 (parte) del foglio di mappa n. 42 del comune di Campobasso e nella planimetria tratturale con i numeri 2/*b* e 9/*b*.

(1660)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica padana, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5017 in data 16 febbraio 1968, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica padana, con sede in Padova, deliberato dal commissario straordinario in data 11 ottobre 1967.

(1764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione della nuova convenzione per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia di Camerino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 1968, reg. n. 10, foglio n. 163, è stata approvata la convenzione stipulata in Camerino in data 28 luglio 1966 tra la Scuola di ostetricia autonoma di Camerino, il comune di Camerino, l'Università di Camerino, l'Amministrazione provinciale di Macerata e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza di Camerino per il mantenimento della scuola stessa.

(1721)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1967, registro n. 93 Pubblica istruzione, pagina n. 64, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Athe Biasci Gracci avverso il mancato conferimento dell'incarico di insegnamento di « Applicazioni tecniche » nella scuola media annessa all'Istituto d'arte di Volterra per l'anno scolastico 1965-1966.

(1768)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto di concessione di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 31 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1968, registro n. 4 difesa, foglio n. 215

E' disposta la seguente rettifica a precedente decreto relativo alla concessione di decorazione al valore militare:

Il decreto presidenziale 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1967, registro n. 2 difesa, foglio n. 274 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale 1967, disp. 6, pag. 674, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valore militare « alla memoria » di Visconti Salvatore, come segue:

da: Visconti Salvatore di Giuseppe, classe 1924, da Napoli;
in: Visconti Salvatore di Giuseppe, classe 1925, da Napoli.

(1755)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Riomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Riomaggiore (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1867)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1868)

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di San Nicola la Strada (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.686.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1869)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.857.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1870)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Sorbo Serpico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.387.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 195, n. 51.

(1871)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.088.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 195, n. 51.

(1872)

Autorizzazione al comune di Bagnara di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Bagnara di Romagna (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.133.860, per la copertura del disavanzo economico del bilanco 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 195, n. 51.

(1873)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.525.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1874)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.373.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 195, n. 51.

(1875)

Autorizzazione al comune di Massalombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Massalombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.070.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 195, n. 51.

(1876)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.787.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 195, n. 51.

(1877)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.483.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 195, n. 51.

(1878)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.824.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.107.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.503.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.005.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 195, n. 51.

(1882)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,95	625 —	625 —	624,98	—	624,98	625 —	624,95	624,98
$ Can.	574,70	574,95	574,60	574,90	575,10	—	575 —	574,90	574,70	574,70
Fr. Sv.	143,66	143,66	143,66	143,68	143,60	—	143,695	143,68	143,66	143,67
Kr. D.	83,90	83,90	83,91	83,91	83,85	—	83,91	83,91	83,90	83,90
Kr. N.	87,53	87,53	87,555	87,545	87,45	—	87,54	87,545	87,53	87,53
Kr. Sv.	120,85	120,84	120,85	120,855	120,80	—	120,86	120,855	120,85	120,85
Fol.	173,27	173,20	123,26	173,21	173,15	—	173,22	173,21	173,27	173,25
Fr. B.	12,58	12,584	12,5875	12,5830	12,585	—	12,5815	12,5830	12,58	12,583
Franco francese	127,08	127,04	127,05	127,035	126,95	—	127,06	127,035	127,08	127,02
Lst.	1503,55	1503,50	1503,30	1503,55	1503 —	—	1503,55	1503,55	1503,55	1503,50
Dm. occ.	156,27	156,25	156,27	156,27	156,28	—	156,27	156,27	156,27	156,27
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,1770	24,10	—	24,177	24,1770	24,17	24,171
Escudo Port.	21,84	21,85	21,86	21,845	21,80	—	21,855	21,830	21,84	21,845
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,96	8,9630	8,95	—	8,963	8,963	8,96	8,963

Media dei titoli del 27 febbraio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,99
1 Dollaro canadese	574,95
1 Franco svizzero	143,687
1 Corona danese	83,91
1 Corona norvegese	87,542
1 Corona svedese	120,857
1 Fiorino olandese	173,215
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,047
1 Lira sterlina	1503,55
1 Marco germanico	156,27
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	8,963

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 1° febbraio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 dell'11 febbraio 1928, con cui al sig. Vigl Ermanno fu Giovanni nato a Castelrotto il 3 aprile 1887 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vigili;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 aprile 1967 dal sig. Vigili Bruno, figlio del suddetto, nato a Fleres l'11 aprile 1931, residente a Colle Isarco - Brennero;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 1° febbraio 1928 è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vigili Bruno, nato a Fleres l'11 aprile 1931, residente a Colle Isarco-Brennero, viene ripristinato nella forma tedesca di Vigl.

Il sindaco di Brennero provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 9 febbraio 1968

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(1725)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro n. 3, foglio n. 258) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967 (registro n. 11, foglio n. 14), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il decreto in data 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1967 (registro n. 11, foglio n. 163), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione di che trattasi;

Vista la lettera in data 27 dicembre 1967, con la quale il dott. Francesco Serra, componente della commissione giudicatrice ha rinunciato alla nomina;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Decreta:

Il dott. Marcello Carlucci, ispettore generale amministrativo, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del dott. Francesco Serra, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 27 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1968
Registro n. 2, foglio n. 301

(1817)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1967, registro n. 6, foglio n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166, del 5 luglio 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1967, registro n. 16, foglio n. 34, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Vista la lettera in data 15 gennaio 1968, con la quale il dott. Vincenzo Moscarella, nominato segretario della commissione di esame ha chiesto di essere sollevato dall'incarico medesimo a causa delle sue precarie condizioni di salute conseguenti ad un forte stato influenzale intervenuto di recente;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

Il dott. Giorgio Bagnulo, consigliere di 1ª classe, in servizio presso la Divisione XIII del servizio centrale U.L.M.O. è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Vincenzo Moscarella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 340

(1683)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Autorizzazione al titolare di un borsa di pratica commerciale per il Kuwait a proseguire la pratica stessa in Jugoslavia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1967, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopra citato;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1967, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle borse di pratica commerciale a favore dei candidati idonei del concorso di cui sopra è cenno;

Considerato che il dott. Piero Della Porta, titolare di una borsa di pratica commerciale per il Kuwait, con istanza del 13 dicembre 1967 ha chiesto l'autorizzazione a continuare la pratica commerciale in Jugoslavia, sede resasi vacante in seguito alle preferenze manifestate a suo tempo dal candidato dott. Giorgio Menotti, assegnatario di una borsa di pratica commerciale per il Senegal;

Ritenuta l'opportunità di concedere tale autorizzazione a norma dell'art. 12 del sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291;

Decreta:

Il dott. Piero Della Porta, assegnatario di una borsa di pratica commerciale per il Kuwait ai sensi del decreto ministeriale 21 aprile 1967 citato nelle premesse, è autorizzato a proseguire la pratica stessa in Jugoslavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: TOLLOY

(1513)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Nel supplemento al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, notificato in data 21 febbraio 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 23, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carrera direttiva del Ministero stesso, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1° agosto 1966.

(1886)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vicenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vicenza;

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 51;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vicenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Quadri dott. Luigi	punti	94,10	su 132
2. Bonasia dott. Michele	»	89,54	»
3. Dal Pozzo dott. Ettore	»	87,77	»
4. Di Conza dott. Beniamino	»	87,55	»
5. Tarabini dott. Lodovico	»	87,28	»
6. Caporusso dott. Domenico	»	83,21	»
7. Cantanna dott. Pietro	»	81,54	»
8. Boeri dott. Sergio	»	77,71	»
9. Alagna dott. Gaetano	»	76,75	»
10. Salerno dott. Riccardo	»	75,38	»
11. Carlevaro dott. Oscar	»	73,23	»
12. Ferri dott. Pasquale	»	73,18	»
13. Camassa Gino	»	73,02	»
14. Costa dott. Antonio Emilio	»	71,46	»
15. Lo Iacono dott. Domenico	»	71—	»
16. Bertinetti dott. Mario	»	70,97	»
17. Gracili dott. Rino	»	70,89	»
18. Rabacchino dott. Ferdinando	»	70,86	»
19. Di Pietrantonio Saverio	»	70,18	»
20. Campanella dott. Giovanni	»	69,75	»
21. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
22. Di Pietro dott. Alfio	»	69,27	»
23. Fornaciari dott. Raul	»	68,48	»
24. Giannetti dott. Giunio	»	67,70	»
25 Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
26. Oddone dott Francesco	»	65,08	»
27. Rossi Eugenio	»	60,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1686)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro e del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 28 marzo 1967 e nel 3° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 29 marzo 1967, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 agosto 1967, n. 1916, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 1967, n. 1934, con il quale l'ispettore generale Vinciguerra ing. Santo e il consigliere di 1ª classe Padoan dott. Cesare sono stati nominati — rispettivamente — membro e segretario della commissione, in sostituzione dei pari grado Ciavoli Cortelli ing. Achille e Ceccarini dott. Franco;

Visto che l'ispettore generale Vinciguerra ing. Santo e il consigliere di 1ª classe Padoan dott. Ceare, nominati — rispettivamente — membro e segretario della commissione, hanno chiesto di essere sollevati dall'incarico per motivi familiari, il primo, e per motivi di salute, il secondo;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Decreta:

L'ispettore generale Businaro ing. dott. Giovanni e il consigliere di 1ª classe Sprovieri Basilio sono nominati — rispettivamente — membro e segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, in sostituzione dei pari grado Vinciguerra ing. Santo e Padoan dott. Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 novembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1968
Registro n. 2, *foglio n.* 195

(1684)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di conduttore di forni ad alta temperatura.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 3 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 76, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio specalizzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di conduttore di forni ad alta temperatura, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(1615)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1967, avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 aprile 1968, presso le sedi indicate nell'art. 8 del bando di concorso.

(1613)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di montatore di viroli e coni della Zecca.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 75, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di montatore di viroli e coni della Zecca, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(1616)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 10 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 27, foglio n. 62, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di prima categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(1617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02572/Div. 1ª del 23 aprile 1966, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 01992 del 20 marzo 1967 col quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria generale di merito formulata, relativa a quindici candidate dichiarate idonee;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate, che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Cavalera Raffaela	punti	61,951	su 120
2. Cimino Elena	»	61,611	»
3. Santo Ines	»	58,611	»
4. Arachi Addolorata	»	57,444	»
5. Carrozzo Giovanna	»	56,427	»
6. Ancora Cristina	»	55,967	»
7. De Lazzaro Lucia	»	55,248	»
8. De Lorenzo Addolorata	»	55,147	»
9. Baccaro Cosima Angela	»	54,177	»
10. Picciolo Teresa	»	53,550	»
11. Ginocchio Rita Lucia	»	53,323	»
12. Aloisi Carmela	»	51,987	»
13. D'Errico Biagina	»	49,800	»
14. Surano Cristina	»	49,104	»
15. Marseglia Giacoma	»	43,200	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 13 febbraio 1968

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze indicate per le varie sedi dalle candidate risultate idonee;

Considerato che la candidata, ostetrica Cimino Elena, seconda classificata, non ha diritto alla dichiarazione di vincitrice in quanto non ha indicato nell'ordine di preferenza la sede di Melendugno, ma ha indicato, invece, solo quella di Galatina, da assegnarsi alla prima classificata;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935 ,n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Cavalera Raffaela: Galatina (1ª condotta);
2) Santo Ines: Melendugno (1ª condotta) capoluogo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 13 febbraio 1968

Il medico provinciale: MAGLIARI

(1687)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.